REPUBBLICA ITALIANA

SENT. [redacted]

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DEL [redacted]2016

La Corte d'Appello di Torino

R.G. N. [redacted]16

Sezione [redacted] Penale

R.G.N.R. [redacted]/15

Composta dai Magistrati:

1) Dott. [redacted] - Presidente

2) Dott. [redacted] - Consigliere

3) Dott. [redacted] - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN C.C.

Contro

1) S[redacted] U[redacted], nato in Pakistan il [redacted] residente in Moncalieri, [redacted], attualmente detenuto presso la casa circondariale di Torino; difeso dall'Avv. [redacted] del Foro di Torino, [redacted] – di fiducia;

2) S[redacted] S[redacted], nata in Pakistan il [redacted], residente in Moncalieri, [redacted] attualmente sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Moncalieri; difesa dall'Avv. [redacted] del Foro di Torino, [redacted] – di fiducia;

PARTE CIVILE: S[redacted] A[redacted] RAPP. E DIFESA DALL'AVV. [redacted]

COST. 3.12.2015

IMPUTATI

A) Del delitto p.p. dagli artt. 110, 40 cpv, 572 c.p. 61 n. 11 quinquies, 61 n. 5 c.p. perché maltrattavano la figlia S[redacted] A[redacted] (nata il [redacted]), con reiterate percosse, ingiurie e minacce, in particolare, S[redacted] U[redacted] in più occasioni, reiteratamente picchiava A[redacted] colpendola con schiaffi, pugni ed una "ciabatta " in varie parti del corpo sin da quando la minore frequentava la terza elementare, S[redacted] S[redacted], pur nella consapevolezza di tali condotte, ometteva di impedire il verificarsi delle stesse o quantomeno il loro protrarsi e, piuttosto, rivolgeva alla figlia ingiurie accusandola di essere una prostituta o minacce di darle il veleno o di mandarla in Pakistan.

Determinavano, in tal modo, nella minore uno stato di prostrazione, di terrore, di avvilimento e di sofferenza.

Con le aggravanti di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa e di aver agito in danno di una minore degli anni 18.

In Moncalieri, in data anteriore e prossima all'8 maggio 2015

B) Del delitto p.p. dagli artt. 110, 40 cpv, 81 cpv, 609 *bis*, 609 *ter* n. 5 c.p., perché, S[redacted] U[redacted] mediante violenza e minaccia e mediante abuso di autorità e, in particolare, abusando della sua potestà di genitore, costringeva la figlia A[redacted] (nata il [redacted]) a subire, sorprendendola nel sonno, in modo repentino e subdolo, atti sessuali consistiti in toccamenti del seno e delle parti intime, S[redacted] S[redacted], pur nella consapevolezza di tali condotte, ometteva di impedire il verificarsi delle stesse o quantomeno il loro protrarsi e, piuttosto, rivolgeva alla figlia ingiurie accusandola di essere una prostituta o minacce di darle il veleno o di mandarla in Pakistan o ancora, in occasione delle doglianze della minore in ordine alle condotte del padre, la puniva privandola della cena.
In Moncalieri, in data anteriore e prossima all'8 maggio 2015

APPELLANTI

AVVERSO LA SENTENZA N.[redacted] DEL TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. GIP\GUP EMESSA IN DATA[redacted]2016
che
Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.
-Dichiara S[redacted] U[redacted] responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, anche interna quanto al capo b), e, ritenuto più grave quest'ultimo reato, operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
-Dichiara S[redacted] S[redacted] responsabile dei reati a lei ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, anche interna quanto al capo b), e, ritenuto più grave quest'ultimo reato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, la condanna alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 609 *nonies* c.p.,
-applica agli imputati le seguenti pene accessorie: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,
-dichiara tenuti e condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, liquidando sin d'ora a titolo di provvisionale la somma di € 40.000,00 (somma già comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto alla sentenza), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-dichiara tenuti e condanna gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile medesima, che liquida in € 2.100,00, oltre accessori come per legge, da versarsi a favore dell'Erario;
Visto l'art. 544 c.p.p.;
indica in giorni 75 il termine per il deposito della sentenza.

Conclusioni delle Parti

Il Sostituto Procuratore Generale: in parziale riforma chiede ridurre la pena ad anni 4 di reclusione per lo S[redacted] U[redacted] e a 3 anni di reclusione per S[redacted] S[redacted], conferma nel resto.

Difesa della Parte civile: deposita conclusioni e nota spese.

Difesa: richiama i motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Torino n. [redacted]/2016 del [redacted]/2016 gli imputati S[redacted] U[redacted] e S[redacted] S[redacted] venivano ritenuti responsabili dei reati di cui in epigrafe e per l'effetto *ut supra* condannati all'esito di giudizio abbreviato.

Proponeva appello il Difensore dell'imputato S[redacted] U[redacted], Avv. [redacted] del Foro di Torino con le censure di:

- mancata assoluzione dal reato sub A);
- mancata assoluzione dal reato sub B);

In punto qualificazione giuridica:

- mancato riconoscimento della fattispecie tentata con riferimento al capo B);

In punto qualificazione giuridica del fatto e rideterminazione della pena inflitta sub capo B):

- mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p.;

In punto rideterminazione della pena inflitta:

- eccessivo aumento per la continuazione interna al capo B);
- eccessivo aumento per la continuazione con il capo A);

In punto qualificazione giuridica del fatto e rideterminazione della pena inflitta;

- omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in capo all'imputato e omessa conseguente riduzione della pena;
- eccessività della provvisionale.

Proponeva altresì appello il Difensore dell'imputata S[redacted] S[redacted], Avv. [redacted] del Foro di Torino con le richieste di;

- assoluzione dai reati di cui ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato o comunque per non averlo commesso;
- in subordine, riduzione della pena ai minimi edittali.

Per le ragioni di seguito esposte, ritiene questa Corte che debba confermarsi la sola affermazione di responsabilità in capo all'imputato S[redacted] U[redacted], padre della Parte civile S[redacted] A[redacted] con assoluzione dunque della madre della stessa P.C., S[redacted] S[redacted].

§ 1. Il narrato della P.C. S[redacted] A[redacted]

Nel lamentare la mancata assoluzione dai reati contestati, entrambe le Difese rimarcano in primo luogo la generale inattendibilità della P.C., con particolare riferimento a presunte discrasie sussistenti tra le plurime rappresentazioni fornite dalla stessa nel corso del procedimento; versioni indicate in particolare dalla Difesa S[redacted] U[redacted] nel numero di tre, ivi comprendendo il contenuto della comunicazione di notizia di reato del [redacted]/2015 dei Carabinieri della Stazione di Moncalieri.

Deve preliminarmente escludersi la correttezza di tale conteggio, dovendosi convenire con il rilievo del Patrono di Parte civile, relativo alla c.n.r. [redacted]/2015 e al suo contenere dichiarazioni della minore A[redacted] non dirette bensì meramente riferite da altri attori procedimentali.

A giudizio di questa Corte, infatti, ove si ragioni di "versioni" della P.C., ci si deve riferire esclusivamente a dichiarazioni dirette della stessa, di cui alle trascrizioni relative all'assunzione di sommarie informazioni da parte del P.M. del [redacted]/2015 e all'incidente probatorio tenutosi in data [redacted]/2015.

Fermo restando che gli ulteriori dati disponibili, come si avrà modo di argomentare, appaiono ben

lungi dal collidere con il narrato della P.C., invero confermandolo integralmente.

A giudizio del Collegio appare utile riportare, sia pure per estratto, il contenuto delle rappresentazioni della P.C. al fine di confrontarsi, direttamente e scanso di equivoci, con il tenore letterale del narrato.

§ 1.2 Le dichiarazioni rese dalla P.C. dinanzi al P.M. in data [redacted] 2015.

Dalle trascrizioni relative all'audizione è dato evincersi:

"S[redacted] A[redacted] – *Si, mio padre dalla terza elementare ha iniziato a picchiarmi e poi..., ultimamente, cioè soprattutto questi ultimi mesi, sono stati i più brutti perché lui diciamo, anche di recente, ha iniziato* [...] *a toccarmi.* [...] *quasi un mese fa mi ha toccato sotto, cioè le parti intime mentre io stavo dormendo, e però ho sentito la mano dentro e mi sono svegliata. L'ho detto a mia mamma e lei mi ha dato retta all'inizio, però poi eh...ha detto che era colpa mia e boh!* [...] *la camera era aperta* [...] *Era sabato, sabato mattina* [...] *Poi...poi mi toccava già forte, mi ha messo la mano dentro, ma forte, quindi ho sentito e mi sono svegliata. Eeeh...allora, boh, l'ho detto subito a mia mamma.* [...] *Appunto lui ha messo la mano dentro, poi appena ho aperto gli occhi* [...] *nelle parti intime* [...] *La figa* [...]

P.M. – *Quindi anche al di sotto degli slip?*

S[redacted] A[redacted] – *Eh, sì.* [...] *Poi ho sentito e mi sono svegliata* [...] *ho detto:* "Ma che cosa stai facendo?" *Eeeh...cioè ovviamente...un padre che ti tocca lì cioè non è normale, è una cosa orribile, preferivo che lui andasse avanti a picchiarmi che toccarmi in quel modo, cioè io non.... cioè è mio padre, che schifo!* [...] *cioè lui mi ha detto* "No, no ma io stavo solamente mettendo a posto la coperta" *e io ho detto:* "Ma se ti ho visto e ho...ho sentito, cioè la mano dentro, eh, non puoi mentirmi" *E lui ha detto:* "Eh sì,, guarda che volendo avrei potuto anche spaccarti la faccia in due in questo momento per come hai alzato la voce, però non ti sto facendo niente" *E io ho detto:* "Ma guarda che non mi dovresti minacciare, perché..., cioè se tu mi tocchi lì io cosa devo fare? Non posso stare zitta". *E sono andata da mia mamma a dirglielo a lei, lì boh... se l'è presa con lui. Poi ha detto che...ero io, non è vero.* [...] *E' andata subito da lui e gli ha...gli ha fatto..., cioè:* "Perché facevi" *e cose del genere,* "E' tua figlia", [...] [non ero presente, ndr] *ero in camera* [...] *Ho sentito delle grida, tutti e due che urlavano:* "no, non ho fatto niente, e non ho toccato". *E lei dice:* "Eh ma lei non è che sta mentendo". *Eh, poi boh, hanno litigato* [...] *quindi alla fine da una parte mi sentivo male perché mamma aveva litigato con lui, i miei fratelli che davano la colpa a me. Poi lei ha detto che dopo, eh...tipo verso il pomeriggio mi fa:* "Eh, ma è colpa tua perché tu ti mettevi...cioè a volte le maniche corte". [...] *tempo fa che mi ha toccato il seno mentre dormivo, me l'ha palpeggiato forte e io l'ho sentito,* [...] *non era quest'anno* [...] *E' in quell'anno prima, precedente.* [...] *ero alle medie* [...] *ero sempre a letto che dormivo* [...] *ero a letto che dormivo e lui è venuto e ha iniziato a toccarmi, a palpeggiarmi il seno, e io mi sono svegliata e gli ho detto..., cioè appena ho aperto gli occhi lui è andato fuori dalla camera e l'ho detto a mia mamma.* [...] *cioè queste cose le ho sempre dette a mia mamma* [...] *Beh, mi ha difesa.* [...] *Ha litigato con lui.* [...] *li ho sentiti* [...]

P.M. – *Senti, con la tua mamma..., tu hai detto:* "io ho detto alla mia mamma anche quella volta" [...] *che cosa di preciso, scusa?*

S[redacted] A[redacted] – *Che mi sta palpando le te'...il seno.* [...] *le tette.* [...] *Comunque mi ricordo che aveva litigato con mio padre.*

P.M. – [...] *Senti, ma è capitato ancora qualche altra volta?*

S[redacted] A[redacted] – [Pausa di riflessione] *No.* [...] [l'episodio del toccamento delle parti intime, ndr] *quando sono entrata lunedì l'ho detto alle prof. Cioè in realtà l'ho detto a una mia amica, che poi ha detto che lo dovevo dire per forza alle prof, perché non potevo andare avanti così. Allora, l'ho detto alla V[redacted] e alla professoressa di diritto.* [...] [ho raccontato l'episodio, ndr] *a Giulia [redacted]* [...] *Sì, mia mamma a lui non gli parlava più, però.... a mio padre, però ogni volta che...cioè io parlavo, dicevo qualcosa riguardo a lui, magari che...tipo...non avrei mai voluto*

avere un padre così, e lei alla fine era sempre lì a difenderlo ogni volta. E quella sera di vener...venerdì sera – no giovedì sera – ehm...mia mamma aveva cucinato e c'erano quattro piatti puliti. E lei li...e lei li ha messi al tavolo perché lei mi ha detto di apparecchiare. Ho messo al tavolo quattro piatti e tutto il resto, e ne mancava uno e io ehm..., cioè non trovavo l'altro piatto. [...] *E lei mi fa:* "Quanti siamo in famiglia" *e io ho pensato a quell'episodio e ho detto:* "Per me siamo solo in quattro" *E lei ha detto:* "Se vuoi mangiare allora metti...porta un altro piatto, eh...porta anche un altro piatto, sennò in questo piatto do da mangiare a lui". *Eh...allora pensavo dicesse così, appunto, lei ha messo da mangiare a lui e a me non mi ha...non mi ha messo da mangiare. Allora i, boh, ho preso e me ne sono andata in camera. Quando è ritornata le faccio:* "Ma quindi preferisci lui che me? Hai dato da mangiare a lui anziché a me, e soprattutto dopo quello che mi ha fatto." [...] *Mi ha detto:* "Eh, la prossima volta – ha det...- cioè t'avrei dato del veleno" *Oppure aveva detto:* "T'avrei lasciata per str..., cioè da qualche parte" *e cose del genere.* [...] *Mia mamma mi aveva detto quelle parole e lui mi picchiava...; aveva iniziato a toccarmi e quindi io non ce la facevo più.* [...]

Sì, [ne ho parlato, ndr] *sempre con delle mie amiche, perché sono entrata a scuola* [...] *quel giorno ero sempre tutta silenziosa e pensavo alle stesse parole che mi aveva detto.* [...] *ad un certo punto son scoppiata in lacrime e...le ho raccontato perché quelle mie amiche, cioè, le conosco dalla prima media, quindi sono quattro anni, e poi loro hanno detto che dovevo fare qualcosa* [...] *Ha iniziato* [a picchiarmi, ndr] *dalla terza elementare e poi è andato avanti. Tipo lo scorso anno, quasi tutta la scuola mi ha visto con...tipo cinque dita attaccate qua, da..., era tutto gonfio, cioè questa parte era molto più gonfia, da questa era viola, e c'erano delle righe rosse, cioè cinque righe rosse, cioè cinque righe rosse da dove un po' usciva sangue, ed era tutto rosso, e l'occhio era viola e non si apriva, e anche tutto qua era tutto verde, viola. E mi hanno visto le maestre..., cioè le prof, delle mie compagne; e all'inizio dicevo:* "Son caduta" *o* "Son caduta dalle scale", *oppure dalla bici,* [...] *c'era una mia amica che lo sapeva e lei ha detto che dovevo dirlo per forza almeno ad una prof, perché, se mi succedeva qualcosa, qualcuno..., cioè qualcuno di grande lo doveva sapere.* [...] *Natalia* [è l'amica cui ho raccontato ciò, ndr] [...]

Allora, uno era tardi, cioè verso le le 10 e mezza-11, dovevo andare a scuola il giorno seguente, e poi ehm..., avevo pulito la casa, [...] *pulito per terra, passato il mocio, e avevo fatto i compiti, studiato, perché avevo la verifica il giorno seguente, e poi...un pò ero stanca e mi ero proprio scordata di lavare i piatti. Sono andata a dormire, cioè mi sono messa a letto, lui è arrivato, ha iniziato a picchiarmi e picchiandomi mi ha portato fino alla cucina. Io mi sono messa a piangere,* [....] *mi ha tirato questo schiaffo* [...] *mi ha detto che l'avevo tirato perché stavo piangendo.* [...] *Un po' di calci,* [...] *gli schiaffi sulla schiena così, e m'ha preso dal braccio e m'ha portata in cucina.* [...] [mia madre, ndr] *pensava che mi aveva dato solo due-tre schiaffi, era in camera. E la mattina poi quando mi ha visto ha detto..., se l'è presa, ha detto che* "Lo potevi dire a voce, perché...[corregge] cioè glielo potevi dire a parole." [...] "non hai bisogno di picchiarla" [...]

In terza elementare mi aveva picchiato perché io alla scuola andavo troppo bene, cioè prendevo sempre voti alti, andavo bene, invece quell'anno avevo preso dei voti...cioè bassi, però non ero stata bocciata, e ero andata un po' male a scuola. E allora lui mi aveva picchia'..., mi ha chiuso in camera, ha buttato giù le tapparelle – cioè quel giorno ancora me lo ricordo benissimo - aveva buttato giù le tapparelle, ha chiuso la camera a chiave e ha iniziato a picchiarmi con la ciabatta. E avevo lividi dappertutto e non riuscivo ad alzarmi. [...] *Poi appena provavo a socializzare un po', lui in quarta elementare già mi ha fatto mettere il velo* [...] *tutti mi prendevano ancora più in giro, dicendomi che ero..., sembravo una suora* [...] *Poi alle medie ho provato tipo a essere me stessa con quel velo, e lui mi ha fatto mettere quei vestiti pure a scuola, tipo* shalwar kameez, [...] *Quindi poi non potevo mai uscire e, quindi, non uscendo mai, non ho potuto neanche socializzare.* [...] *e poi la scusa che si è inventato lui per quell'ultima cosa che ha fatto, quando m'ha toccato sotto, mi ha detto che era fatto perché pensava che non fossi più vergine.* [...] *Voleva farmi la visita dal dottore e ha detto che ha visto lui. E non stava vedendo: aveva proprio la mano dentro.* [...] [mi ha detto questo cose, ndr] *tipo tre giorni dopo* [...] [alla psicologa, ndr] *non gli ho detto che mi toccava, gli ho detto solo che mi maltrattava.* [...] *Esempio, io sono un po' lenta a mangiare; ban-bam, devi mangiare più veloce.* [...] *cioè con la ciabatta. Oppure con degli schiaffi* [...] *ma tanto*

avevo sempre coperta, perché maniche lunghe, sia d'estate sia d'inverno, pantaloni fino a sotto, il velo, quindi non si vedeva... L'unica cosa che non mi colpiva facilmente sulla faccia e il resto – boh! – si, oppure tipo io mangio poco e allora... [...] *con degli schiaffi* [...] *dove capitava* [...] *con la ciabatta* [...] *cioè tutte cose del genere, tutte...piccole banalità.* [...] *una volta mi ha picchiato perché non volevo tagliare le unghie.* [...] *poi lo smalto lo posso mettere solo quando ho il ciclo* [...] *Si, perché..., cioè 'sta religione* [...] *cioè se non sei pura allora non puoi toccare il Corano, non devi pregare, sennò devi pregare cinque volte al giorno, e devi leggere il corano in arabo* [...] *Stai lì, seduto, "leggi", se faccio errori me lo fa leggere altre mille volte, e bon.* [...] *devo mettermi sempre sto velo. Prima di andare a scuola mi vedeva come ero vestita. Se..., anche se si vedeva un capello:* "Muoviti in bagno a mettertelo per bene." *Tutta coperta, tipo...Anche sotto le maglie lunghe fino a qua , sotto al ginocchio, non potevo mettere i leggins,* [...] [quando non volevo tagliare le unghie mi ha picchiato] *Sulla testa, con dei pugni* [...]

P.M. – *Senti, ma la tua mamma invece ti ha mai picchiato?*

S[redacted] – *Si.* [...] *lei per le questioni di religione* [...] *cioè lo faceva piano* [...] *mi picchiava, ma lui mi lasciava i segni; lei mi faceva male ma non mi lasciava i segni, lui si!* [...] [lei mi diceva, ndr] "io ti ho sopportata – qua e là – io ho rovinato la mia vita per te." [...] *Appena si erano sposati, dopo un po', all'inizio, all'inizio del loro matrimonio lui l'aveva picchiata* [...] *lei in realtà lo voleva mollare, solo che poi c'ero io* [...] *E poi non mi lasciava neanche mettere* [su Facebook, ndr] *tipo una mia foto, neanche con il velo,* [...] *Lui:* "Non puoi metterla"; "Ma te la faccio vedere se vuoi. Ti faccio vedere le foto che metto prima di metterle". *Lui:* "No, non voglio proprio che metti delle tue foto su Facebook, quindi mi ha impedito tutto ogni cosa." (vd. trascrizioni verbale di sommarie informazioni [redacted]2015).

§ 1.3 Le dichiarazioni resa dalla P.C. nel corso dell'incidente probatorio del [redacted]2015.

Dalle trascrizioni relative a tale audizione è dato evincersi:

"S[redacted] A[redacted] – *Da quanto facevo la terza elementare, mio padre ha iniziato a picchiarmi per la prima volta, ogni volta mi picchiava avevo sempre lividi.* [...] [mia madre, ndr] *all'inizio mi difendeva però negli ultimi anni anche lei ha iniziato a picchiarmi* [...] *mamma all'inizio stava dalla mia parte, poi ha iniziato negli ultimi anni è cambiata, anche lei ha iniziato a picchiarmi però non forte come lui, a volte che mi picchiava avevo i lividi* [...] *da quando facevo la terza elementare poco sovente, invece negli ultimi anni molto sovente.* [...] *gli ultimi tre anni molto più sovente, gli ultimi due anni soprattutto quest'anno è stata una cosa orribile.* [...] *nel corso degli anni ma soprattutto quest'anno ha iniziato a toccarmi le parti intime, a mettermi le mani,* [...] *ogni settimana ce n'erano* [di discussioni, ndr] [...] *anche per la religione, tipo leggere il Corano,* [...] *mi ha fatto imparare a leggere l'arabo però io non lo capisco, non è lingua che so leggere ma non capirla. Allora gli ho detto fammi leggere in italiano almeno così, lui mi ha detto no, leggi l'arabo* [...] *più volte mi ha picchiato anche perché io non volevo leggere il Corano* [...] *Sulla religione* [mia madre, ndr] *all'inizio lei neanche era così fissata, perché anche lei pensava come me* [...] *invece lui l'ha sentita e ha detto...cioè mia mamma non l'ha più detto. Da lì è diventato più fissata con la religione.* [...] [quest'anno 2015, ndr] *non so dirle di preciso* [quante volte, ndr] *ma ha iniziato a toccarmi* [...] *mentre dormivo a toccarmi il seno e poi tipo mentre ero in bagno tipo mi guardava dal foretto nuda oppure l'ultima volta mi ha messo proprio...*[...] *In comunità sono da due mesi ed è successo tipo due mesi e due settimane fa* [...] *Si. E l'ho detto tipo una settimana dopo* [...] *Quando l'ho detto proprio alla vicepreside, era già passata tipo una settimana* [...] *Ero a casa, era mattina, io stavo dormendo, mi ero svegliata alle 5 avevo pregato e poi mi sono rimessa a dormire* [...] *mia mamma dormiva nell'altra stanza, io dormivo nell'altra con mio fratello* [...] [mio padre è venuto, ndr] *e mi ha iniziato a mettere la mano dentro, sotto, nelle parti intime, ma forte, io mi sono svegliata, me ne sono accorta, lo guardo, ho sentito questa...gli ho detto, cioè, cosa stai facendo, levati. Sono andata subito da mia mamma, gliel'ho raccontato.* [...] *lui appena mi ha visto aprì gli occhi ha levato subito la mano e ha fatto finta di sistemare la coperta fa* "ti sto solo sistemando la coperta" *ha negato subito* [...] *ha tirato la mano*

fuori ha fatto finta "eh, sto solo aggiuntando la coperta, dormi" *Ho detto mi prendi in giro, smettila, cosa stai facendo. Prima ha iniziato a negare poi ha avuto il coraggio di dirmi* "avrei potuto anche spaccarti la faccia in questo momento ma non lo faccio". […] *Si,* "tu mi stati accusando di una cosa non vera" *gli ho detto* "E' successo in questo momento come fai a dire che non è vera" […] *Lui si è alzato da lì e se n'è andato subito in cucina. Poi in un arco di pochissimo è ritornato e fa* "ti prego non lo dire a mamma, non lo dire a mamma, sappi che sarebbe tutta colpa tua, rovineresti la famiglia." *Tutte cose così, poi fa* "fai quello che vuoi" *se n'è andato. Io sono andato da mia mamma mentre dormiva l'ho svegliata e gli ho detto tutto, lei se le presa con lui. Poi hanno tipo discusso, c'erano anche i miei fratelli, hanno discusso, poi lui se n'è uscito da casa a fare un giro, poi mia mamma esce dal bagno all'inizio era tutta calma poi esce tutta agitata e fa* "Eh, in fondo è colpa tua, sei tu la…" *non so come dirlo.* […] *i primi giorni avevo…mi faceva pure schifo raccontarlo, era brutto.* […] [poi ho raccontato, ndr] *alla mia migliore amica* […] *poi l'hanno detto anche loro di dirlo, perché dal punto di picchiarmi è arrivato a questo punto poteva anche andare a fare altre cose* […] [ho raccontato a scuola, ndr] *il venerdì dopo la domenica* […] *No, sotto no, nelle parti intime sotto no* [non mi aveva mai toccato in precedenza, ndr] *ma tipo toccare il seno, dietro sì.* […] *già prima* […] *mentre dormivo* […] *e lei se la prendeva con lui, però poi…non so perché con me è cambiata* […]

GIP – *L'episodio del toccamento del seno risale a qualche mese prima, tu lì l'avevi detto a tua madre.*

S[redacted] A[redacted] – *Anche più di un mese fa, qualche mese fa.* […] *Eh quello del sedere* […] *e poi il seno non me l'ha palpato solo una volta anche di più.* […] *Si, tipo tre* […] *quasi un anno fa.* […] *Si, di notte mentre dormivo o di mattina presto, tipo noi dobbiamo pregare 5 volte al giorno e c'è la preghiera di mattina verso tipo le quattro, le cinque, e lui si svegliava prima e faceva sta cosa.* […] *Poi se tipo mi alzavo diceva* "Eh, io ti stavo solo svegliando per la preghiera, vai a pregare.

GIP – […] *mi sembra che i tuoi genitori abbiano riferito che questi problemi del seno, fossero relativi ad una visita medica.* […]

S[redacted] A[redacted] – *Io non ho mai avuto problemi così, io sono andata dal dottore per farmi controllare il corpo una volta sola, ed è stato perché, cioè per la mia età sono bassa e allora è stato per crescita della mia altezza e non è stato affatto perché avevo problemi del mio corpo.* […] *Lui aveva anche giustificato questa cosa, mi ha detto del seno aveva giustificato che c'era in giro un virus e lui aveva paura che io l'abbia preso, voleva vedere questa cosa, può chiederlo anche mia mamma e poi per avermi messo la mano sotto, aveva messo un'altra giustificazione che pensava che io non fossi più vergine* […]

GIP – […] *Ci puoi descrivere l'atteggiamento di tua madre nel senso di rimproverava, urlava?*

S[redacted] A[redacted] – *Urlava* […] *Mi chiamava* "puttana" *tutte parole collegate così* […] *ogni volta che era arrabbiata per qualcosa di poco con me mi chiamava così.* […] *Quando gli raccontavo* [di quel che faceva mio padre, ndr] *era tranquilla, poi si arrabbiava con lui.* […] *No, con me, a me prima non mi ha detto niente, se le presa con lui. Poi dopo lui è uscito e lei dopo un po' è ventato urlando e se le presa con me* […] *Che io ero la puttana ed era colpa mia.*

GIP – *quando tua madre se la prendeva con tuo papà che toni usava?*

S[redacted] A[redacted] – *Urlavano tutti e due* […] *Non lo so* [cosa dicevano, ndr], *sinceramente io mi chiudevo in camera.* […] [gli schiaffi mio padre me li dava, ndr] *Soprattutto sul corpo per se me li dava in faccia andavo a scuola così, cioè si vedeva. Una volta me li ha dati proprio forti, cioè mi ha dato uno schiaffo forte e mi è rimasto il livido per una settimana.* […] *In terza media* […] *in faccia, c'avevo 5 dita qua* […] *l'ha visto pure la prof delle medie* […] *Si, cioè all'inizio tutti mi chiedevano cosa avevo io ed ogni volta dicevo che ne so che ero caduta dalle scale o dalla bici, poi la prof mi ha preso da parte e mi ha detto cosa avevo allora io gliel'ho raccontato.* […] [mia madre, ndr] *L'ultima sera mi aveva detto, cioè ogni tanto mi diceva* "eh, se vuoi vattene via" *oppure* "preferivo darti…*(parole inintelleglibili)*…nonchè darti da mangiare, oppure preferivo non avere una figlia come te" *così, queste cose me le dicevano tutti e due.* […]

§ 1.3 Sull'attendibilità complessiva del narrato della P.C.

In punto complessiva attendibilità della P.C. le perplessità difensive, a giudizio di questa Corte, appaiono tutt'altro che condivisibili.

La significativa attendibilità è dato anzitutto da ragioni di carattere metodico, dall'attivazione dell'istituto dell'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari.
Tale sede procedimentale risulta aver portato un risultato probatorio in linea con le ulteriori risultanze investigative e per di più ottenuto in contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini.

La c.d. Carta di Noto esprime a chiare lettere il principio secondo cui "*l'incidente probatorio costituisce la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento*" (art. 7 Carta di Noto versione 2002 nonché art. 15 versione 2011) e, più in generale, occorre garantire che il minore "*sia sentito in contraddittorio il più presto possibile*" (art. 12 Carta di Noto versione 2011).

Sebbene le inosservanze delle disposizioni della Carta non generino patologie processuali quali nullità e/o inutilizzabilità, per pacifica giurisprudenza esse segnano un "metodo" suscettibile di garantire una certa attendibilità dei risultati ottenuti - vd. sul punto Cass. 18/01/12, B.P.; Cass. 25/06/2008, Ouertani; Cass. 14/12/07 Granillo; Cass. 29/09/2006 B.G. – specie ove si consideri che le stesse costituiscono, ad avviso del Collegio, null'altro che una qualificata e condivisa, "*specificazione*" del particolare "*metodo*", accolto nel nostro ordinamento, del contraddittorio nella formazione della prova penale (vd. art. 111 Cost.; sul significato costituzionale di tale metodo, cfr. Corte Cost. 184/2009; Corte Cost. 29/2009; Corte Cost. 117/2007; vd. altresì Cass. 11/06/09, Falanga che parla di incidente probatorio come "*opzione migliore*", ancorchè non imposta dalla legge; cfr. art. 392 comma 1-*bis* quale eloquente preferenza legislativa dell'incidente probatorio in caso di testimoni minorenni).

§§§

In disparte tale profilo formale, le rappresentazioni sopra ampiamente riportate, soddisfano invero ogni requisito logico, normativo e pretorio di attendibilità, in considerazione, anzitutto, della loro costanza, essendo emerse, in sede di sommarie informazioni prima e in sede di incidente probatorio poi, in termini sovrapponibili nel loro evidenziare, univocamente, da un lato una condotta maltrattante assai risalente nel tempo e, dall'altro, almeno n. 2 episodi di toccamenti illeciti di natura sessuale.

Non condivisibile appare l'accento, posto da entrambe Difese, sul clima altamente conflittuale tra la P.C. e la propria famiglia, clima idoneo, in ipotesi difensiva, ad inquinare l'attendibilità complessiva del racconto e riportarlo nell'ambito di una normale, seppur difficile, dinamica famigliare.

A giudizio di questa Corte non sussiste questione circa il fatto che la P.C. abbia verosimilmente cominciato, ad un certo punto, a vivere la rigida educazione impostale in ambito famigliare come emarginante e che la stessa si sia trovata a desiderare una vita più simile a quella delle proprie amichette.
Affermare tuttavia che il clima conflittuale abbia a tal punto condizionato la P.C. da indurla non solo a un'esagerazione di condotte percepite come maltrattanti ma addirittura alla calunnia nei confronti del proprio padre e in relazione alle sua attenzioni sessuali, costituisce assunto cui nessun dato processuale fornisce prova o principio di prova.

Sul punto, il diritto pretorio sgombra anzitutto il campo da un equivoco nell'affermare che "*In tema di criteri di valutazione probatoria, la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione solo quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche od immature*" (Cass. 04/10/2007,

Bagalà in tema di condizionamenti famigliari; cfr. altresì Cass. 24/06/2010).

Ciò che non pare affatto nel caso di specie, dove nessun indizio oggettivo di forme patologiche e/o di immaturità è ravvisabile in capo alla P.C.
Non solo ma deve invero ritenersi il contrario poiché proprio dal narrato della P.C. emerge uno spaccato di significativa maturità della stessa, maturità determinata da una precoce ed eccessiva responsabilizzazione della stessa in ordine alla gestione della complessiva vita domestica e famigliare, in larga misura caricata sulle spalle di A[redacted] a pena di ricorrenti percosse.

A conclusione sul punto, ritiene il Collegio di dover confermare l'ampio giudizio di attendibilità formulato dal Primo Giudice in relazione a quanto rappresentato dalla P.C. S[redacted] A[redacted]
La rappresentazione della predetta depone evidentemente in senso accusatorio nell'evidenziare gli elementi costitutivi dei reati contestati e il quadro che ne risulta appare attendibile, non essendo ravvisabili elementi di dubbio intrinseci e/o estrinseci, nonché lineare, privo di fratture logiche.

Alla luce di quanto sopra, il narrato della p.o. appare autosufficiente consentendo, già di per sé, il ricorso al pacifico diritto pretorio secondo cui anche nell'ambito dei reati sessuali la sola parola della persona offesa è idonea, di per sé sola, a fondare la responsabilità penale dell'imputato (sulla possibilità di fondare il giudizio di responsabilità anche sulla sola testimonianza della persona offesa, vd. *ex plurimis* Cass. sez VI 33162/2004; Cass. sez. III n. 3348/2004; sullo specifico piano dei reati sessuali vd. Cass. 03/12/2010, L.C.L., 249136 secondo cui "*Le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni*")

§§§

Con specifico riferimento agli atti sessuali non può negarsi la sussistenza della discrasia, lamentata dalla Difesa SHOAIB ULLAH, tra le due versioni riportate e relativa a episodi di presunti toccamenti del sedere e di "spionaggi" dal buco della serratura del bagno presenti nell'ambito della testimonianza resa in sede di incidente probatorio e assente nel precedente narrato dinanzi al P.M.

Trattasi di discrasia oggettivamente sussistente che, tuttavia, a giudizio di questa Corte, non risulta in grado di pregiudicare l'attendibilità complessiva del rappresentato e la sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, di almeno n. 2 episodi di toccamenti illeciti.

Ritiene anzitutto questo Giudice di condividere il principio secondo cui "*è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che tra le stesse non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.*" Vd. Cass. 20/12/2010, Farruggio).

Nel caso di specie, pare insussistente quell'*interferenza fattuale e logica* tra le due parti del racconto suscettibile di viziare l'intero racconto.
I presunti toccamenti del sedere o lo spionaggio rappresentano infatti due segmenti, il cui venir meno *vitiatur sed non vitiat* l'attendibilità della parte relativa ai toccamenti del seno e del pube, questi peraltro suffragati da plurimi e significativi riscontri esterni di cui si dirà.
Così come tali segmenti trovano adeguata giustificazione massima di esperienza secondo cui la persona (realmente ed effettivamente) offesa diventa testimone interessato e quindi "*psicologicamente disponibile ad alterare* in malam partem *la percezione e la rappresentazione del fatto.*" (vd. Cass. 04/06/1996, Vilardi).
Principio che, lungi dal travolgere l'ulteriore rappresentato, impone semplicemente di non considerare tali episodi provati ai fini del trattamento giuridico complessivo della vicenda.

§ 3. Sui riscontri estrinseci. Le confidenze alle amiche.

L'autosufficiente dichiarato della P.C. trova nel quadro processuale plurimi e significativi riscontri esterni.

Primario rilievo assume il dichiarato della minore a terzi in tempi non sospetti (sul valore di pregnante riscontro esterno delle confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti vd. Cass. 03/12/2010, L.C.L., 249136).

Nell'ambito del verbale di sommarie informazioni testimoniali 19/05/2015 la migliore amica della P.C. [redacted] Giulia rappresentava: .

"[...] *io la vedevo sempre triste, allora gli chiedevo cosa aveva, e lei all'inizio mi diceva* "Nulla, nulla". [...] [Poi, ndr] *Mi raccontava che suo papà gli tirava gli schiaffi e la insultava, la picchiava.* [...] *mediamente succedeva qualche volta alla settimana, due-tre volte la settimana,* [...] *a me ha raccontato che alle medie è arrivata a scuola con un occhio livido,* [...] *e io un giorno l'ho vista arrivare che qua era gonfia* [...] *Poi le cose sono andate avanti, e e lei ha iniziato a dirmi che non soltanto...che la picchiava, ma veniva anche toccata. Ha detto che mentre dormiva suo padre la toccava.* [...] *Il seno e sotto* [...] *La prima volta mi ha semplicemente detto che stava dormendo e si è svegliata con suo padre che le toccava il seno e si strusciava.,* [...] *verso la mattina presto mi ha detto* [...] *è passato un po' di tempo, circa un mesetto, e...e lei arrivato dicendomi appunto che suo padre le ha messo una mano dentro.* [...] *La vagina* [...] *Gli ha messo la mano dentro sempre mentre dormiva.* [...] *Allora lei ne ha parlato a sua mamma e sua mamma* [...] *ha detto che era lei la puttana e che era lei che doveva coprirsi,* [...] *E io poi allora ho deciso di parlarne con la professoressa V*[redacted] [...] *due mesi fa più o meno* [...] *Nella vagina è successo poco tempo fa* [...] *io mi ricordo che lei era tristissima, che ha pianto tutto il giorno* [...] *Io una volta l'ha vista coi lividi* [...] *No, col velo e poi con una specie di vestito lungo a volte fino alle ginocchia e i pantaloni larghi sotto.* [...] *Si, tutta coperta, si.* [...]

Nell'ambito del verbale di sommarie informazioni testimoniali [redacted] 2015 la minore G[redacted] B[redacted] riferiva:

"[quando non svolgeva le incombenze domestiche, ndr] *veniva picchiata* [...] *che se lei non faceva quello che voleva il padre lei veniva picchiata.* [...] *Dal padre.* [...] *Con le mani.* [...] *Si, in terza media è arrivata con un livido grande qua [indica lo zigomo destro]: era stato il padre.* [...] *Poi si è confidata con una nostra amica,* [...] *e le ha raccontato tutto. Le ha detto che a casa le cose non andavano bene, che* "Mi ha picchiata". [...] *Poi dopo un po' di giorni l'ha raccontato anche a me, perché comunque mi preoccupavo, chè vedevo l'occhio tutto nero, e lei diceva che era caduta dalle scale, ma nessuno ci credeva pure in classe.* [...] *Lei mi ha detto: "Se dico qualcosa in giro, mio padre mi ammazza."* [...] *Non le era consentito parlare con i maschi.* [...] *Non le era consentito...uscire con noi. Uhm...non era consentito far vedere le gambe, ossia usare i* leggins [...] *Mi ha detto che due volte ha messo le mani..., cioè ha alzato le mani alla madre.* [era un venerdì di maggio di quest'anno, ndr] *Era un po' chiusa, la vedevo strana. Poi con le occhiaie; aveva tutto il viso pallido, cosa che non è da lei,* [...] *E mi ha detto che la sera prima il padre non gli ha dato da mangiare, in pratica è a digiuno,* [...] *Inoltre mi ha detto che deve leggere tutti i giorni il Corano* [...] *Mi ha detto che alcune volte, mentre dormiva nella sua stanza, il padre provava a toccare...a toccarle il seno.* [...] *m'ha detto che il padre, durante la notte, mentre lei dormiva, gli toccava i seni forte, quindi stringeva e lei sentiva, sentiva sta' cosa. Quindi ci stava male, perché non voleva che succedesse, poi da parte di suo padre.* [...] *Si si, tre volte, più o meno.* [...] *e poi aveva provato a toccargli sotto,* [...] *ha detto che ha infilato le mani dentro...il pigiama* [...] *che ha provato a mettere la mano...sotto nella vagina* [...] *L'ha raccontato una volta a sua madre* [...] *e sua madre gliel'ha detto al padre e..., cioè ha protestato suppongo, e da lì è nata una*

lite. E A[redacted] si sentiva in colpa dicendo che quella lite è nata per colpa sua, […] Ha parlato di queste cose con la profia di diritto […] la Prof. V[redacted] […] sul fatto che il padre la picchiava […] Lei comunque si preoccupava molto come prof, voleva aiutarla, infatti diceva sempre che se aveva bisogno di aiuto, se voleva denunciarlo ci sarebbe stata, l'avrebbe appoggiata […] Perché dato che non andava molto bene nelle interrogazioni e nelle verifiche volevamo farle sapere che non era A[redacted] che non poteva studiare […] non poteva perché aveva dei problemi […] [alle scuole medie, ndr] *andava benissimo a scuola. E perché mi diceva:* "Mio padre vuole che vada bene a scuola, dice che devo impegnarmi, che quello che faccio non gli basta, quindi devo continuare a prendere voti alti, a prendere dieci se possibile". *Invece quest'anno no. Però non è che lei non vuole studiare, è che non può studiare, poi dovendo fare tutto a casa."*

Nell'ambito del verbale di sommarie informazioni testimoniali [redacted]/2015 la minore C[redacted] rappresentava:

"C[redacted] – *Si, abbiamo fatto le medie insieme. […] Mah, lei mi ha raccontato quello che succedeva a casa sua. […] Succedeva che suo papà la picchiava e che faceva fare tutti i lavori di casa quindi lei non aveva molto tempo per studiare, e suo papà la picchiava. […] E' arrivata con un livido […] mi ha raccontato che l'avevano picchiata […] sua mamma mi pare che a volte la difendesse, solo che non poteva proprio difenderla, poi a volte... Ultimamente mi diceva che sua mamma le dava, le faceva sentire il peso del fatto che lei fosse in quella casa, perché era per colpa sua che succedevano quelle cose contro il padre. […] e che sua mamma non è che facesse poi più di tanto perché lei doveva stirare, doveva pulire, doveva fare i letti, preparare la colazione, il mangiare a tutti, che erano cinque. […] mi ha raccontato che mentre dormiva, una notta, mentre dormiva, si è svegliata e c'era il padre che le sta toccando il seno. […] Si, c'è stata un'altra volta dove ha detto che in pratica il padre la stava quasi per toccare sotto. […] che poi lei si è svegliata […] diceva che non ce la faceva più, che...che ad un certo punto quello che le diceva la madre di andarsi a suicidare, perché tutti i problemi che erano causati in famiglia erano causa sua. […] Mi diceva che non ce la faceva più, che voleva avere una vita normale e diversa. […] succedeva abbastanza, succedeva molte volte* [che lei mi raccontasse che il padre la picchiava, ndr] *[…]* [dei toccamenti, ndr] *me lo ha detto solo due volte. […] si, ne ha parlato con la mamma […] cioè la madre prima aveva litigato con il padre."*

Nell'ambito del verbale di sommarie informazioni testimoniali [redacted]2015 la minore L[redacted] rappresentava:

"L[redacted] - *Lei mi raccontava del padre che la maltrattava. […] che la picchiava non so perché […] Si, alcune volte andava anche a scuola con l'occhio nero […] anche alle superiori […]*

P.M. – *Era brava a scuola?*

L[redacted] . *Si. […] a me aveva detto che non aveva molto tempo, perché la faceva lavorare […] cioè le faccende di casa che si fanno normalmente […] Soltanto ogni tanto se lo toglieva* [il velo, ndr] *senza farsi scoprire dal padre […] Mi ha detto che una volta l'ha toccata. […] in basso […] nella parte intima […] lei mi ha detto che l'ha toccata mentre lei stava dormendo. […] Ah si, l'ha raccontato a sua mamma, si. […] Si, infatti, poi i suoi genitori avevano litigato […] volevano denunciarlo, ma la madre poi ha detto:* "Va be, se succede un'altra volta, poi lo denunciamo."

§§§

Dall'apprezzamento sinottico delle rappresentazioni ampiamente riportate non pare affatto dubbio, a giudizio di questa Corte, come le stesse si pongano completamente in linea rispetto al rappresentato della P.C. nel loro evidenziare una condotta maltrattante e assai risalente nel tempo nonché almeno due episodi di toccamenti sessuali illeciti, il tutto posto attivamente in essere dall'imputato S[redacted] U[redacted]

Come già sostanzialmente evidenziato dal Giudice di primo grado, i (trascurabili) dettagli

divergenti nelle varie rappresentazioni appaiono del tutto compatibili con il tempo trascorso dalla ricevuta confidenza, con il maggior o minor grado di apertura della P.C. rispetto a questa o quell'altra amichetta, il tutto senza pregiudizio della prova del nucleo essenziale delle condotte contestate rispetto al quale le obiezioni difensive si risolvono nella condivisibile pretesa che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, tutti i dati rilevanti collimino geometricamente.

Invero, la regola di giudizio appare differente e permette di ritenere un quadro a carico compatto in senso accusatorio, privo di dati obiettivi contrari e cui il criterio di verosomiglianza permette di conferire il valore di prova piena di una condotta maltrattante e n. 2 episodi di toccamenti illeciti, alla stregua del consolidato principio pretorio secondo cui "*In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosomiglianza e alle massime di esperienza, conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti.*" (così Cass. sez. VI 5905/2011; vd. altresì Cass. sez. VI n. 649/2011).

§§§

Che A[redacted] si sia poi confidata con tutte le amichette evitando – a dire della Difesa incomprensibilmente – di confidarsi con uno specialista appare poi del tutto logico, potendosi ragionevolmente ritenere che un adolescente sia naturalmente portato a cercare interlocutori e appoggio proprio presso i coetanei e non certo presso i più distanti adulti, quantunque questi possano certamente essere di maggiore aiuto.

Il narrato delle amichette di A[redacted] permette inoltre di affermare, al di là di ogni dubbio ragionevole, un rendimento scolastico della stessa di livello più che soddisfacente, pregiudicato solamente da una quantità di incombenze casalinghe demandatele in famiglie del tutto abnorme e sproporzionata rispetto alla sua età.
Ciò che permette di escludere agevolmente l'ipotesi adombrata dalle Difese di una causale del narrato accusatorio a giustificazione di uno scarso rendimento scolastico.

§§§

L'affermazione circa il presunto difetto di "*ogni segnalazione di sospetta violenza fisica*" – vd. atto di impugnazione Difesa S[redacted] U[redacted] - appare poi infondata e, in certa misura, fuorviante.

Appare infondata poiché il narrato delle amichette di A[redacted] evidenzia in modo univoco come le stesse abbiano avuto modo di notare nel corso del tempo diversi lividi sul corpo della P.C., con particolare riferimento al vistoso ematoma sul viso della stessa all'epoca delle scuole medie inferiori (vd. *supra* e cfr. altresì, in termini, verbale di sommarie informazioni testimoniali [redacted]2015 di C[redacted] C[redacted] attestante "*Nella circostanza verso la fine di marzo u.s. durante un'interrogazione andata male A[redacted] si metteva a piangere e a una mia precisa richiesta di cosa fosse accaduto esibiva un livido di modeste entità che aveva sul braccio dicendo "Mio papà mi ha picchiata"*").

Il provato, consueto e religiosamente tradizionale abbigliamento assai "coprente" della P.C. – attestato dalla stessa e dalle amichette tutte – fornisce peraltro un'oggettiva e ragionevole spiegazione della mancata, frequente percezione da parte di terzi di segni esteriori di percosse, verosimilmente concretizzatisi in zone non visibili del corpo.
Peraltro, nell'ambito della rappresentazione della P.C. - e sul punto il Collegio non ravvisa elementi di segni contrario - l'ematoma sul volto risulta ricollegabile ad un episodio di violenza più intensa di quella consueta; violenza consueta esercitata ben lontano dal viso all'evidente fine, grazie altresì all'abbigliamento tradizionale, di non permettere a terzi di percepire quanto di pertinenza delle mura domestiche.
Tanto doverosamente precisato il rilievo difensivo appare poi in certa misura fuorviante, risultando evidente come la condotta di maltrattamento non debba necessariamente ricollegarsi ad eventi di natura lesiva.

§§§

Considerate unitamente alle ulteriori risultanze investigative, le dichiarazioni delle amiche di A[redacted] permettono di ravvisare altresì, con estrema nitidezza, un cupo stato d'animo del P.C. nel corso delle condotte in contestazione, sfociato in aperto terrore al momento dell'emersione della vicenda in ambito scolastico in data [redacted]/2015, data che risulta aver segnato l'avvio dell'attività investigativa (vd. SIT A[redacted] "*cioè poi avevo sempre paura di dire e di parlare, perché poi sapevo se lui me dà una, gli parlo e gli rispondo, me ne darà altre due o tre. Anche per parlare, a dirlo alle maestre o cosa, io avevo paura che lui venisse a scoprirlo.*"; SIT M[redacted] "[…] *io la vedevo sempre triste, allora gli chiedevo cosa aveva, e lei all'inizio mi diceva* "Nulla, nulla" […] *io mi ricordo che lei era tristissima, che ha pianto tutto il giorno*"; SIT "[in occasione del vistoso livido sul volto, ndr] *Lei mi ha detto:* "Se dico qualcosa in giro, mio padre mi ammazza."; SIT V[redacted] "*Dopo aver udito ciò, preoccupata dicevo che per dovere avrei dovuto avvisare il preside ed i servizi sociali per indagare meglio. La ragazzina si mostrava subito terrorizzata dicendomi che se lo avessi fatto e se il padre lo avesse saputo perché informato dai carabinieri, l'* "avrebbe uccisa"[…] *proferiva le seguenti frasi:* "Ho paura, ho paura, adesso non so cosa succede"; SIT C[redacted] "La ragazzina dimostrava forte timore al solo pensiero di rincasare ed in particolare diceva. "Ho paura a tornare a casa perché ho paura che mi facciano del male.")

Appare evidente al collegio come lo stato d'animo della P.C., descritto dalla persone a lei all'epoca più vicine, deponga inequivocabilmente nel senso di un vissuto non ordinario bensì traumatico e conseguentemente, sul piano logico, nel senso di una corrispondenza a realtà del racconto delle condotte in proprio danno.

§ 3.1 Le intercettazioni.

Chiudono un cerchio già inequivoco le risultanze relative alle intercettazioni telefoniche, già correttamente valorizzate dal primo Giudice.

Nell'ambito delle stesse, oltremodo significativa appaiono le plurime, nette conferme, da parte della P.C., di quanto già riferito in precedenza agli organi della giurisdizione.
In disparte l'ovvia attendibilità derivante di conferme resa nell'ambito di colloqui ritenuti privati e al riparo da orecchie indiscrete, dirimente appare, a giudizio di questa Corte, come le conferme della P.C. abbiano luogo in un contesto di forti pressioni a ritrattare nonché, ciò che ancor di più rileva, di un soggettivo e risalente senso di colpa della P.C. sviluppatosi a causa della complessiva situazione venutasi a creare nell'ambito della propria famiglia (vd. SIT A[redacted] "*quindi alla fine da una parte mi sentivo male perché mamma aveva litigato con lui, i miei fratelli che davano la colpa a me.*"; conversazione n. 69 tra P.C. e la cugina S[redacted] "*mi ha sempre picchiato, tutta la vita. Da quando era piccola, da quando ero in 3 classe ha iniziato a picchiare. Dove mi picchiava avevo sempre i segni, anche sul viso avevo i lividi. Io lo stesso andavo a scuola, dicevo a scuola che ero caduta da bici o dalle scale. Adesso ha smesso di picchiare ma ha iniziato a toccarmi sul seno, schiena e poi sotto, mica sono una prostituta, che mi tiene così. Non capisce che sono sua figlia. Mi dicevano le parolacce, mamma mi chiamava sempre prostituta e parolacce dalla mattina alla sera […] Mi hanno fatto diventare matta. Come potevo vivere lì? Mamma invece di prendere la mia parte, prendeva sempre la sua parte. […] quando lui mi ha toccato sulle parti intime, sotto, avevo detto a mamma* "o rimani con me o rimani con lui" […]"; conversazione n. 84 con l'amica C[redacted] "*io lì ho detto esattamente quello che mi aveva fatto. Io ti ho detto che c'era V[redacted].no c'era M[redacted] ed io non volevo che sapesse boh proprio quello che mi era successo…e poi eravamo in disparte ed io ti ho detto che mi ha messo la mano dentro mentre stavo dormendo e boh…se…non mi svegliavo chissà dove andava…e secondo me voleva fare altro. […] S[redacted] G[redacted] ha detto che c'ha messo proprio la mano dentro. A[redacted]. Sì.*"

§ 4. Sulla responsabilità dell'imputato S[redacted] U[redacted] in ordine al reato *sub* A).

Alla luce di quanto esposto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti appare pacifica

Con riferimento al contestato reato sub A), non appare anzitutto dubbia a questa Corte la qualificabilità della quadro sopra tracciato *sub specie* di "*sottoposizione della vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo abituale*" nell'ambito di un "*un sistema di sopraffazioni e vessazioni che ne avviliscono la personalità.*" (così vd. Cass. sez. VI 27048/2008; cfr. altresì sul punto Cass. n. 49109/2003 dove si parla di "*comportamenti abituali caratterizzata da una serie indeterminata di atti di molestie, ingiuria, minaccia etc al fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l'esistenza*"; Cass. n. 3570/1999).

Oltremodo significativa della penosità della situazione creatasi appare la conversazione n. 60 dove la P.C. parla con l'imputata S[redacted] S[redacted] affermando: "*non avevo né mamma né papà né fratelli. I fratelli ridevano di me, lui mi picchiava e toccava, e tu mi dicevi le parolacce, questa è vita? Non potevo fare niente...andavo a scuola ...casa...scuola...casa...non potevo uscire nemmeno con i miei amici. La mia vita era un incubo.*"

L'assoluta sistematicità del ricorso alla violenza al fine di piegare l'eventuale contraria volontà di A[redacted] permette agevolmente di escludere che la vicenda trovi giustificazione nell'intento educativo, anche religioso.
Invero, "*in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p.*" (vd. Cass. sez. VI n. 45467/2010). Con l'ovvia precisazione, a scanso di ogni equivoco, che "*La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non implica l'intenzione di sottoporre il convivente, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria.*" (Cass. VI n. 16836/2010).

Trattasi propriamente di quanto accade nel caso di specie dove appaiono nette l'eccedenza e sproporzione dell'agita violenza rispetto un astratto intento di "inquadrare" la P.C., emergendo dal racconto della stessa percosse sovente usate a partire, se non da banalità assolute, dal tentativo di imporre alla P.C. gravose incombenze domestiche, a ben vedere estranee a quanto è lecito richiedere una minore.

Evidente appare l'avvenuto avvilimento della personalità della P.C. che dagli atti risulta essere stata isolata da normali relazioni amicali, gravata di incombenze sproporzionate all'età sotto pena di significative percosse e addirittura, a quanto consta, a scapito del tempo da dedicare allo studio scolastico; il tutto in contesto di grave sofferenza generatasi in capo alla stessa.
Ciò che vale pienamente ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p. in quanto "*Nella nozione di maltrattamenti rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni famigliari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorchè tali da non lasciare traccia.*" (vd. sul punto la mai smentita Cass. sez. VI n. 3020/1991).

§ 5.1 Sulla responsabilità dell'imputato S[redacted] U[redacted] in ordine al reato sub B).

Come già osservato in precedenza, dall'analisi sinottica del compendio probatorio appaiono emergere almeno 2 episodi di toccamenti sessuali illeciti da parte dell'imputato S[redacted] U[redacted] un toccamento del seno e un toccamento – *rectius*, una penetrazione – della vagina.

A giudizio della Corte, il quadro processuale rende inverosimile l'ipotesi che la P.C. abbia conferito erroneamente un significato sessuale a innocue "coperture" notturne.

Depone in tal senso la complessiva rappresentazione di A[redacted] nella parte in cui evidenzia univocamente una significativa *vis* spesa dall'imputato nella perpetrazione dei due toccamenti (SIT "*mi ha messo la mano dentro, ma forte, quindi ho sentito e mi sono svegliata*" [...] *tempo fa che mi ha toccato il seno mentre dormivo, me l'ha palpeggiato forte e io l'ho sentito*"; incidente probatorio "[mio padre è venuto, ndr] *e mi ha iniziato a mettere la mano dentro, sotto, nelle parti intime, ma forte, io mi sono svegliata,*"; conversazione intercettata n. 84 con l'amica C[redacted] "*io ti ho detto che mi ha messo la mano dentro mentre stavo dormendo e boh...se...non mi svegliavo chissà dove andava...e secondo me voleva fare altro.* [...] *S*[redacted] *Giulia ha detto che c'ha messo proprio la mano dentro. A*[redacted] *Si.*).

L'attestazione, con riferimento ad entrambi gli episodi riferiti, di una forza tale da svegliare la P.C. depone a giudizio della Corte nel senso di un'inverosomiglianza dell'ipotesi alternativa suddetta prospettata dall'imputato.
Pretestuose appaiono poi le ulteriori giustificazioni emergenti dagli atti relative ad un controllo dell'integrità sessuale della minore.
In disparte la questione dall'accettabilità di un simile "controllo" da parte del genitore nell'ambito del nostro quadro di valori costituzionali, una causale siffatta stride significativamente con la sussistenza dell'ulteriore episodio dell'energico palpeggiamento del seno che, anche in astratto, non risulta di pertinenza di qualsivoglia controllo di illibatezza.
Smentito in radice dalla P.C. risulta l'ulteriore giustificazione del palpeggiamento del seno ai fini di un "controllo" circa presunti dolori in sede della stessa P.C.; questa risulta infatti aver smentito categoricamente problematiche di tal fatta e sul punto non ritiene questa Corte che sussistano motivi di dubbio.

Priva di pregio risulta poi la prospettazione, sul piano giuridico, della sussistenza di un mero tentativo del reato di cui all'art. 609 bis c.p.

Il completo raggiungimento di zone erogene della P.C. rende infatti (più che) evidente la consumazione del reato in parola in quanto "*Integra il delitto di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, il violento compimento di atti sessuali che, pur non interessando la zona genitale della vittima, attingano zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale*" (vd. Cass. sez. III n. 41096/2011).
Trattasi, all'evidenza, di principio valido *a fortiori* nel caso di specie, dove non sussiste dubbio alcuno sulla natura di zone erogene del seno e della vagina (vd. altresì in termini sul punto Cass. sez. III n. 4674/2015 secondo cui "*In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica.*")

§ 5.2. Sulla gravità della condotta di cui all'art. 609 *bis* c.p.

Non appare condivisibile il proposto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 *bis* u.c. c.p.

Ritiene preliminarmente il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "*In tema di reati contro la libertà sessuale, ove l'abuso sia commesso da un genitore in danno della figlia, deve escludersi la configurabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 u.c. c.p. in quanto, pur essendovi in astratto compatibilità tra la condotta in questione, si tratta pur sempre di fatto commesso da un soggetto che ha uno speciale obbligo di assistenza e protezione nei confronti*

della vittima" (vd. Cass. sez. III n. 47070/2007).

In disparte tale profilo, ritiene la Corte che il riconoscimento dell'attenuante in parola sia comunque precluso da quella valutazione globale del fatto prescritta dalla giurisprudenza secondo cui "*In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della "minore gravità" non rileva la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, in quanto è necessario valutare il fatto nella sua complessità.*" (vd. Cass. sez. III n. 10085/2009).

Nel caso di specie i toccamenti sessuali appaiono saldamente innestati in una complessiva, grave e risalente condotta maltrattante tanto da costituirne, a ben vedere, la più recente propaggine.
In particolare, i toccamenti detti appaiono proprio il culmine del progressivo svilimento della P.C., gradualmente divenuta da persona oggetto di significativa aggressività in nome di un (assai) malinteso scopo educativo a oggetto di soddisfacimento di natura sessuale.
Trattasi di apprezzamento che, a giudizio di questa Corte, impedisce di ritenere la vicenda sessuale di minore gravità e, dunque, di riconoscere la circostanza attenuante invocata.

Non appaiono inoltre sussistere elementi obiettivi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come già correttamente osservato dal primo Giudice (sulla necessità di indici positivi ai fini dell'art. 62 *bis* c.p. vd. Cass. sez. III n. 19639/2012).

La valutazione di quest'ultimo deve, a giudizio della Corte, confermarsi specie nella misura in cui evidenzia, oltrechè una totale negazione dei fatti di causa senza la manifestazione di alcun comportamento sintomatico di resipiscenza, un comportamento successivo al reato mirante ad inquinare il quadro probatorio; circostanza per la quale all'imputato risulta essere stato aggravato il trattamento cautelare.

Dall'ordinanza [redacted]2015 del GUP di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere è dato evincersi: "- *vista la comunicazione dell'Unione dei Comuni di* [redacted] *trasmessa in data 4.3.2016, da cui emerge che il prevenuto, dopo essersi intromesso nell'account Facebook della figlia, l'ha contattata utilizzando il "profilo" della moglie; in tal modo, l'ha informata dell'esito del processo e del fatto ciò avrebbe comportato dieci anni di comunità per i fratelli, aggiungendo che elle soltanto avrebbe potuto cambiare la situazione ritirando la denuncia; a tal fine le ha inviato in allegato un documento word denominato "ritiro denuncia"*".
Trattasi, a giudizio di questa Corte, di una condotta di estrema gravità poiché in disparte il tentativo di frustrazione dell'attività processuale, illumina assai negativamente la vicenda un atteggia mento dell'imputato volto a sollevare e far fortemente leva sul senso di colpa della minore, facendola sentire responsabile di un disgregamento famigliare da attribuire invece allo stesso imputato.
Tutt'altro che riconoscibili appaiono dunque le circostanze invocate.

§ 5. Sulla responsabilità dell'imputata S[redacted] S[redacted].

Ritiene questa Corte che l'imputata S[redacted] S[redacted] debba essere assolta dai reati ascrittile.

Deve anzitutto evidenziarsi una condizione dell'imputata, univocamente emergente dagli atti, di scarsissima integrazione sociale e grave marginalità.
A fronte di ciò, i lineamenti concreti della vicenda, in uno con ulteriori risultanze, depongono ragionevolmente nel senso di un'imputata sottoposta a maltrattamenti da parte di S[redacted] U[redacted] in misura non trascurabile (vd. *supra* SIT B[redacted] "*Mi ha detto che due volte ha messo le mani ..., cioè ha alzato le mani alla madre*").
Trattasi di ipotesi che non desta perplessità a questa Corte essendo plausibile che l'imputato S[redacted] U[redacted] abbia nel corso del tempo diretto la propria aggressività in plurime direzioni e riuscendo in particolare a ottenere, se del caso anche con la violenza fisica, una coniuge impaurita

e completamente "allineata" alla propria volontà.

La complessiva analisi del narrato della P.C. evidenzia peraltro, a giudizio di questa Corte, due stati d'animo ben differenti nei confronti dei genitori-imputati.
Nei confronti di S[redacted] U[redacted], A[redacted] appare manifestare un netto distacco emotivo circa la relativa sorte futura nonché un risentimento non eccedente quello "normale" - se così si può dire - che appare lecito nutrire nei confronti di un padre abusante e maltrattante.
Di converso, nei confronti della mamma il narrato di A[redacted] appare contrassegnato da significativi sentimenti di attaccamento e affetto, nonostante l'accaduto e proprio tali sentimenti di non indifferenza appaiono fondare altresì rilevanti rabbia e delusione nei confronti della stessa, rea, nell'ottica di A[redacted] di non aver preso adeguatamente le difese di fronte al "mostro" papà.

Le considerazioni che precedono possiedono, a giudizio della Corte, una valenza assolutoria in plurime direzioni.
L'animosità della P.C. introduce anzitutto il ragionevole dubbio che nei confronti dell'imputata il racconto di A[redacted] enfatizzi l'inerzia di un'imputata, verosimilmente maltrattata anch'essa e comunque di apparente, estrema marginalità nell'ambito delle dinamiche famigliari nel suo essere sostanzialmente priva di potere decisionale e in definitiva valida "come il due di picche" in ogni decisione rilevante.

§§§

Con riferimento specifico alla contestazione di maltrattamenti, l'addebito formulato dalla Parte pubblica evidenzia poi, in prima battuta, una responsabilità omissiva dell'imputata contemplando tuttavia, altresì, talune condotte attive della stessa.
Appare indubbia a questa Corte la sussistenza agli atti di queste ultime concretizzatasi in espressioni gravemente scomposte e denigratorie nei confronti di A[redacted].
Le stesse tuttavia appaiono facilmente isolabili nel racconto di quest'ultima nella loro episodicità che non consente di ravvisare, a giudizio di questa Corte, un'abitualità rilevante ai sensi della fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p.

Sul piano omissivo, a fronte della condotta attiva di S[redacted] U[redacted], pare a questa Corte come la qualità dell'imputata di persona ragionevolmente maltrattata, forse al pari della figlia, si coniughi, assai significativamente, con le sue condizioni culturali e sociali per andare a costituire un quadro che non può non incidere ai fini di un corretto inquadramento della responsabilità omissiva.

Pare infatti a questo Collegio come il ravvisare la doverosità di una condotta alternativa ipotetica costituita dal rivolgersi alla Forze dell'Ordine al fine di arginare la condotta maltrattante del marito costituisca una declinazione del libero arbitrio che rischia di essere eccessivamente formalistica, insuscettibile di rendere conto di una realtà sociale più complessa e costituita da una donna a stento capace di parlare la lingua italiana, priva, a quanto consta, di ogni mezzo economico, di contatti parentali sul territorio italiano e per la quale la famiglia, per quanto problematica, rappresenta l'intero orizzonte conosciuto.
Non desta perplessità dunque che la stessa, certamente sbagliando in svariati contesti, abbia tentato di salvaguardare un'impossibile unità famigliare, facendo tuttavia gravare il peso totale della vicenda sulla P.C., non senza tentare di dissentire anche apertamente rispetto all'opera del marito, senza tuttavia apprezzabili risultati (vd. *supra* SIT A[redacted] [mia madre, ndr] *pensava che mi aveva dato solo due-tre schiaffi, era in camera. E la mattina poi quando mi ha visto ha detto..., se l'è presa, ha detto che* "Lo potevi dire a voce, perché...[corregge] cioè glielo potevi dire a parole." [...] "non hai bisogno di picchiarla" [...]).

Pare in definitiva che la qualità di persona maltrattata, in uno con una condizione socio-culturale ai limiti dell'inesigibilità di una condotta conforme al precetto e di una rappresentazione della P.C. quantomeno caratterizzata da un certa enfasi di fronte al tradimento dell'affetto da parte della madre, impedisca di ravvisare la violazione di obbligo omissivo giuridicamente rilevante con

riferimento al capo A).

§§§

Considerazioni a parte meritano le condotte contestate al capo B).

Come già accennato, appare processualmente legittimo ritenere provate, al di là di ogni dubbio ragionevole, n. 2 condotte abusanti, a fronte di un narrato della P.C. a tratti leggermente più articolato: un toccamento del seno, che appare a tutti gli effetti cronologicamente anteriore, e una penetrazione della vagina con la mano.

A fronte della ritenuta prova di n. 2 episodi illeciti, una problematica di concorso omissivo dell'imputata si pone, evidentemente, in relazione al secondo e a fronte della percezione del primo, non constando agli atti, a giudizio della Corte, dati significativi antecedenti il primo episodio e idonei a mettere in allarme S[redacted] S[redacted] in ordine alle attenzioni sessuali del marito verso la figlia.
Appare poi pacifico agli atti come l'imputata non abbia avuto percezione diretta degli episodi tutti venendone a conoscenza solo per il tramite del racconto di A[redacted], come peraltro ammesso serenamente dall'imputata. Trattasi dunque di un riferito della P.C. a fronte del quale l'imputata risulta aver litigato animatamente con il marito, contestandogli lo stesso riferito al più che comprensibile fine di verificarne la genuinità.

Appare evidente a questa Corte come un primo riferito della propria figlia di palpeggiamento del seno da parte del proprio marito, in un contesto famigliare se non altro teso e problematico, sia suscettibile di generare, in qualsivoglia persona ragionevole, dubbi sulla veridicità del racconto e su un eventuale fraintendimento dell'assopita P.C., stante la non estrema invasività dell'atto.
In questi termini, la percezione indiretta della molestia appare a questa Corte insufficiente ai fini dell'affermare un concorso omissivo nel secondo episodio atteso che la conoscenza idonea ad attivare l'obbligo giuridico di impedire l'evento è una conoscenza diretta o quantomeno suscettibile di non sollevare, in qualsiasi persona ragionevole, dubbi di sorta (vd. sul punto Cass. sez. III n. 11243/2010 secondo cui "*Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, ometta un intervento diretto ad impedire l'evento.*" (In fattispecie di abusi sessuali commessi dal padre in danno della figlia minore e personalmente constatati dalla madre.)).

Al complessivo giudizio assolutorio nei confronti dell'imputata consegue necessariamente la revoca delle relative statuizioni civili e la dichiarazione di estinzione della misura cautelare in corso dell'obbligo di dimora.

§ 6. Sul trattamento sanzionatorio dell'imputato S[redacted] U[redacted]

Accoglibili appaiono le richieste di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato S[redacted] U[redacted].

Senz'altro confermabile appare il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti e più grave risulta il reato *sub* B).

Se per quanto in precedenza esposto deve escludersi la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 609 u.c. c.p., non pare che gli atti sessuali commessi siano meritevoli di un trattamento sanzionatorio eccedente il minimo edittale di anni 5 di reclusione e aumentato, in ragione della continuazione interna, a anni 5 e mesi 3 di reclusione.
Congruo appare poi, in ragione di tutto quanto in precedenza esposto e visti gli ulteriori indici tutti di cui all'art. 133 c.p., un ulteriore aumento *ex* art. 81 cpv c.p. per il reato di cui al capo A) a anni 5 e mesi 6 di reclusione, pena diminuita per effetto della scelta del rito a anni 3 e mesi 8 di reclusione.

§§§

Nessun ridimensionamento appare di converso possibile in punto provvisionale riconosciuta dal primo Giudice.

Opportuna appare la liquidazione da parte del Giudice civile dei danni patiti dalla P.C.
I lineamenti concreti della vicenda, con particolare riferimento alla risalenza nel tempo della condotta maltrattante, permette di ritenere congrua la provvisionale riconosciuta dal primo Giudice che appare nell'immediato adeguata a ristorare parzialmente il pregiudizio subito e già provato.
Segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese relative all'azione civile, da disporsi peraltro in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello stesso, nella congrua misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza appellata assolve S[redacted] S[redacted] dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto e riduce la pena inflitta a S[redacted] U[redacted] d anni tre e mesi otto di reclusione. Revoca le statuizioni civili nei confronti di S[redacted] S[redacted] conferma nel resto.
CONDANNA S[redacted] **U**[redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 a titolo di onorario professionale oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato.

Visto l'art. 300 c.p.p.
DICHIARA la perdita di efficacia della misura cautelare coercitiva dell'obbligo di dimora applicata a S[redacted] S[redacted]

Visti gli artt. 544 e 304 c.p.p.
INDICA in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende per uguale durata i termini di custodia cautelare nei confronti di S[redacted] U[redacted]

Torino, [redacted] 2016

Il Consigliere Estensore
Dott. [redacted]

Il Presidente
Dott. [redacted]

605 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi [redacted] 2017
IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
[redacted]